

## PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE

### Linee guida ai fini dell'attribuzione del punteggio.

#### 1. CALCOLO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE

Deve essere definito il criterio in base al quale calcolare la durata dell'esperienza professionale dei candidati, sia al fine della valutazione della sussistenza del requisito di partecipazione dell'esperienza triennale svolta all'interno di enti del Sistema Regione di cui all'art. 3 lett. b) dell'Avviso, sia allo scopo di conteggiare il punteggio di cui all'art. 6 lett. c).

Il testo dell'Avviso di selezione di cui al citato art. 6 lett. c) fa riferimento a "Esperienze professionali" e a "Esperienze di lavoro", concetti lessicalmente e giuridicamente diversi e più ampi rispetto a quello, più specifico, di "contratto di lavoro".

Successivamente, la Commissione evidenzia che, se l'esperienza professionale o di lavoro dovesse essere conteggiata, nell'ambito della presente selezione, con stretto riferimento alla durata del singolo contratto di lavoro, si arriverebbe alla paradossale e ingiusta situazione per cui due contratti di 5 mesi ciascuno varrebbero 0 (zero) punti, mentre un solo contratto di 10 mesi varrebbe 1 punto (perché di durata superiore al semestre). Pertanto, ai fini di tale calcolo, si procederà alla sommatoria dei giorni di durata di ciascun singolo contratto di lavoro per categorie omogenee, secondo la distinzione operata nell'Avviso (es. somma di tutti i giorni in C svolti presso l'ASPAL, somma di tutti i giorni in C svolti presso un'altra amministrazione etc.).

Il conteggio dei giorni complessivi sarà effettuato con il programma "Andreani Contagiorni" a partire dal 01.01.2005; mentre, per calcolare i giorni precedenti tale data si utilizzerà l'applicativo "Contagiorni.it".

Dunque, per l'attribuzione del punteggio "X" si procederà nel modo seguente:

**X= "NUMERO DI GIORNI DI SERVIZIO DIVISO 365 E MOLTIPLICATO PER IL PUNTEGGIO ASSEGNATO A OGNI ANNO"**

(es. 2 anni e 46 giorni presso l'ASPAL equivalgono a 776 giorni complessivi:  $776/365= 2,126 *2= 4,252$  che costituisce il punteggio da attribuire).

Il risultato sarà arrotondato, per eccesso o difetto, in base al valore della quarta cifra decimale.

#### 2. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESTATE PRESSO SOCIETÀ PARTECIPATE E/O A CONTROLLO PUBBLICO

Si rileva che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, alle società a partecipazione pubblica, controllate o meno, si applicano – salvo specifiche eccezioni – *"le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato"* e che ai relativi dipendenti si applicano i CCNL del Comparto privato. L'orientamento maggioritario dei supremi organi giurisdizionali rileva che, di norma, le società a partecipazione pubblica (anche al 100%) non mutano la loro natura di soggetto di diritto privato soltanto perché costituite con legge (o altro provvedimento normativo/amministrativo) o per la natura del soggetto azionista.

Pertanto, le esperienze professionali maturate presso società partecipate e/o a controllo pubblico, laddove indicate dai candidati, non verranno - di norma - conteggiate ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

### **3. PUNTEGGIO DEI CORSI DI FORMAZIONE**

Stante l'inequivocabilità del testo dell'art. 6 lett. d) dell'Avviso [*“attestati professionali attinenti al profilo, corsi di formazione (competenze informatiche, linguistiche, tecniche... 1 punto per titolo.”*)] non vi sono margini per operare un'ulteriore modulazione di punteggio in base alla durata del corso evidenziato dal candidato.

L'attribuzione di 1 punto verrà, dunque, effettuata a fronte di ogni singolo corso vantato dal candidato, a prescindere dalla durata dello stesso.

I corsi di formazione saranno valutati esclusivamente ove vengano indicati puntualmente dai candidati con le modalità sotto riportate.

Invero, è onere dei partecipanti, i quali vogliano far valere i corsi di formazione svolti, dichiarare nell'apposito modulo – sotto forma di auto-certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – gli estremi identificativi dei corsi seguiti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Sul punto, l'art. 43 del D.P.R. 445/2000 dispone che “[...] *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti [...]*”.

### **4. INCARICHI DI REFERENTE**

È uso di questa Amministrazione conferire incarichi di “referente” non meglio precisati e senza effettivi provvedimenti di nomina.

Tuttavia, potendo tenere in considerazione solo gli incarichi effettivamente conferiti un atto formale di nomina del Direttore generale o dei Direttori di Servizio, si ritiene di potere assimilare tali incarichi alla categoria di cui all'art. 6 lett. e) conferente il minimo punteggio, e cioè “Gruppi di lavoro” per 0,25 punti.

### **5. INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA**

Gli incarichi di assistenza tecnica o assimilati (accomunati dal non essere il lavoratore sottoposto alla direzione diretta dell'ASPAL) non possono essere conteggiati.

Si precisa che nei contratti di assistenza tecnica è la società che fornisce il servizio a ricevere istruzioni da parte del destinatario, rimanendo il dipendente nella sua piena disponibilità e direzione.

### **6. TITOLI DI STUDIO ESTERI**

Per il riconoscimento dei titoli esteri, si rinvia a quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e dal D.P.R. 189/2009.

## **7. VALUTAZIONE DEI TIROCINI**

I tirocini, in quanto non giuridicamente considerati contratti di lavoro in senso pieno e tecnico, non possono essere conteggiati. Pertanto, le esperienze professionali - secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. c) dell'Avviso - sono da intendersi in senso stretto.

## **8. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE NELLE CATEGORIE SUPERIORI**

Le esperienze di lavoro maturate nelle categorie ulteriormente superiori rispetto a quelle di destinazione (es. esperienze nella cat. D con riferimento alla progressione B-C) vengono valutate al pari delle esperienze nella categoria di destinazione (es. esperienze nella categoria D saranno valutate come esperienze nella categoria C).

## **9. CATEGORIE DI INQUADRAMENTO NEGLI ALTRI COMPARTI**

Le categorie valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio sono considerate in base al titolo di accesso previsto nel relativo comparto di contrattazione (es. un'eventuale cat. B in un CCNL diverso dal CCRL con titolo di accesso omologo rispetto alla cat. C del CCRL viene conteggiata come esperienza nella cat. C del CCRL).

## **10. VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA**

Si rileva che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli "incarichi di docenza" di cui all'art. 6, lett. b), dell'Avviso, saranno valutati unicamente gli incarichi indicati dai candidati - sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 - e corrispondenti a prestazioni di docenza in senso stretto (docenti e insegnanti), anche svolti a vantaggio degli enti di formazione di natura privata e purché "attinenti al profilo" ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), dell'Avviso.

Si rileva, altresì, che gli incarichi di docenza indicati dai candidati che costituiscano, però, normale svolgimento della propria prestazione lavorativa presso gli istituti scolastici di natura pubblica (es. professori di scuola secondaria) verranno valutati per la loro durata quali "esperienze professionali", ai sensi dell'art. 6, lett c), dell'Avviso.